NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 47

Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalita' previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono rateizzati in non piu' di quattro rate semestrali. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalita' previste dallo articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1.

Versione in vigore dal 20 agosto 1978, non più in vigore dal 17 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'edilizia residenziale
Estremi	Legge 5 agosto 1978, n. 457
Titolo	VI — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-edilizia-residenziale/art-47-norma-transitoria-in-materia-di-oneri-di-urbanizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it